

DNV

DNV Business Assurance

Contratto di certificazione

CORFILAC Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-casearia e dell'agroalimentare



CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE



SEZIONE I STRUTTURA DEL CONTRATTO

Cliente	Ragione sociale: CORFILAC Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-casearia e dell'agroalimentare	Indirizzo: S.P. 25 Ragusa Mare km 5 n snc 97100 Ragusa Italy
	Partita IVA#: IT01116410885 Contatto: Cinzia Caggia/ Migliorisi Linda	Tel:
	DNV ID: 10043396	E-mail: migliorisi@corfilac.it
DNV	Entità legale (di seguito DNV): DNV Business Assurance Italy S.r.l.	Indirizzo sede operativa: Via Energy Park, 14 20871 Vimercate MB Italia
	Partita IVA#: IT00820340966 Contatto: Ettore Baglio	Tel: +393496500581
		E-mail: Ettore.Baglio@dnv.com

Questo è un Contratto in cui le Parti stabiliscono di comune accordo i termini che disciplinano i servizi di certificazione del sistema di gestione che DNV o una entità legale del Gruppo DNV ("Collegate DNV") fornirà al Cliente (il "Contratto"). Il presente Contratto è composto da: Sezione I - Struttura del Contratto, Sezione II - Ordine di Lavoro, Sezione III - Termini e Condizioni. Tali Sezioni, nel loro insieme, costituiscono l'intero Contratto integrato tra le parti, che annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi, intese o dichiarazioni con riferimento all'oggetto del presente documento.

I documenti sopra elencati nel Contratto devono essere interpretati come un unico accordo e in caso di ambiguità o contraddizioni tra i vari documenti, i documenti prevarranno nell'ordine di seguito elencato: Ordine di Lavoro, Termini e Condizioni Generali, la Struttura del Contratto e gli eventuali allegati. Il Cliente e DNV e/o le Collegate DNV dovranno stipulare un Ordine di Lavoro mediante il modulo accluso alla Sezione II per tutti i servizi richiesti nell'ambito del Contratto e DNV non sarà obbligata a iniziare il lavoro e/o avrà il diritto di non procedere alla fornitura dei Servizi da Fornire nell'ambito del presente Contratto finché non avrà ricevuto un Ordine di Lavoro completo mediante il modulo indicato nella Sezione II. I termini e le condizioni eventualmente inclusi negli ordini di acquisto del Cliente non saranno presi in considerazione. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto sia ritenuta invalida o inopponibile, le restanti parti o disposizioni del presente Contratto rimarranno valide e opponibili. Tale disposizione sarà modificata nella misura necessaria a renderla valida e opponibile, mantenendone il più strettamente possibile la formulazione e lo scopo originali.

Il presente Contratto rimarrà in vigore per 3 anni dalla data di efficacia e si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di 3 anni, salvo non venga risolto da una delle parti in conformità al presente Contratto.



SEZIONE II ORDINE DI LAVORO

Cliente

Ragione sociale: **CORFILAC Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-casearia e dell'agroalimentare**

DNV

Entità legale: **DNV Business Assurance Italy S.r.l.**

Lavoro / Progetto

Identificativo Contratto Principale: **Q280284**

Identificativo Preventivo: **Q280284**

Versione preventivo: **2**

Data di emissione Preventivo: **2024-07-26**

Parte A) Scopo delle attività

Oggetto della certificazione

Ricerca scientifica e applicata. Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo"

Elenco dei siti da certificare

Nome e indirizzo del sito	Funzione centrale	Schema	Codici di settore/ Categoria prodotto	Numero di addetti	Scopo del sito
CORFILAC Consorzio Ricerca Filiera Lattiero- casearia P.zza Mare, KM 597100Ragusa(RG)Italia	Si	UNI/PdR 125:2022	EA 03 NACE 15.51	31	Ricerca scientifica e applicata. Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo"

Schema e accreditamento

Schema e Accreditemento	Integrato	Organismo Accreditato*
UNI/PdR 125:2022 & ACCREDIA	No	ACCREDIA: DNV Business Assurance Italy S.r.l.: Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

* L'Organismo Accreditato è responsabile della valutazione periodica della conformità operativa, finanziaria e legale di DNV ai requisiti di accreditamento applicabili.

DNV

Parte B) Dati finanziari

Anno	Descrizione del Servizio	Schema	Onsite Giornate di Audit	Valuta	Investimento
2024	Audit Documentale	UNI/PdR 125:2022	0,5	€	550
2024	Audit Iniziale	UNI/PdR 125:2022	1	€	1.100
2024	Administrative Fee	UNI/PdR 125:2022		€	150
2025	Audit Periodico P1	UNI/PdR 125:2022	0,75	€	825
2025	Administrative Fee	UNI/PdR 125:2022		€	150
2026	Audit Periodico P2	UNI/PdR 125:2022	0,75	€	825
2026	Administrative Fee	UNI/PdR 125:2022		€	150

Tutti i nostri prezzi non includono l'IVA e si basano sui prezzi applicabili al momento dell'emissione del contratto
Price in Financials table includes 0.00 % of overall quote discount applied.

Anno	Descrizione del Servizio	Schema	Onsite Giornate di Audit	Valuta	Investimento
2027	Audit di Ricertificazione	UNI/PdR 125:2022	1,25	€	1.375
2027	Administrative Fee	UNI/PdR 125:2022		€	150

I tempi di verifica sopra indicati non includono le attività relative a gestione della pratica pianificazione dell'audit, riesame della documentazione, preparazione e finalizzazione dei documenti di lavoro, ecc. che corrispondono a circa il 20% del tempo totale di ogni audit e di ogni schema di certificazione.

Il ciclo di certificazione sopra descritto include un audit di Ricertificazione organizzato per riconfermare la conformità dell'intero sistema alle norme. Dopo tale audit, lo schema di certificazione segue un ciclo di 3 anni, composto da 2 audit periodici e un audit di Ricertificazione.

Spese di viaggio


0.60 EUR/KM basate sulle tabelle ACI, per ogni giornata (o parte di giornata) e per auditor / esperto. Tutte le altre spese (Spese di viaggio) saranno fatturate al costo.

Spese di vitto e alloggio

Tutte le spese di viaggio (pernottamento e vitto) saranno fatturate al costo.

Diaria per gli auditors

Tutte le eventuali altre spese saranno fatturate al costo.



Riepilogo degli altri costi

I prezzi indicati sono sempre da considerarsi IVA esclusa.

Rimissione del certificato:

Previa revisione tecnica, è prevista la riemissione del certificato di conformità nei seguenti casi: audit di ricertificazione, aggiornamento delle normative di riferimento, modifiche di ragione sociale, indirizzo, campo di applicazione e settore EA di riferimento.

Salvo diversa indicazione contenuta nel paragrafo "condizioni particolari", si applicano le seguenti tariffe:

- Prezzo 150,00 € per certificato con validità triennale
- Prezzo 50,00€ per certificato con validità annuali

Gestione delle attività di back office:

E' prevista una fee di gestione delle attività di back office della pratica di certificazione annuale pari a 50,00€ per certificato

Costi addizionali per Servizi aggiuntivi e Audit Straordinari

In caso di audit Straordinari o audit non programmati necessari per diverse motivazioni (ad esempio: Verifiche di chiusura non conformità, aggiornamenti scopo di certificazione, reclami, uso improprio dei marchi di certificazione, etc.), presso il Vs sito o presso gli Uffici DNV, le attività Vi verranno fatturare a 150,00 €/h, spese al costo. La durata delle suddette attività potrà variare secondo multipli di 4 ore.

Servizi opzionali:

Qualora si intenda avvalersi di uno o più dei servizi opzionali sotto descritti, indicare il servizio richiesto (se all'inizio del rapporto contrattuale), o facendone esplicita richiesta scritta (se nel corso del rapporto contrattuale).

- **Dichiarazione di validità:** Lettera di conferma della validità del certificato a seguito delle verifiche periodiche di mantenimento.
Prezzo 100,00 €
- **Emissione urgente:** Emissione del certificato di conformità entro 7 giorni lavorativi dal termine della verifica ispettiva (se esito positivo del Riesame Tecnico) ovvero dalla richiesta, se successiva alla data di conclusione della verifica. Tale opzione deve essere comunque esplicitamente accettata all'atto della firma del contratto o successivamente concordata per iscritto (il prezzo si intende aggiuntivo al corrispettivo previsto per l'emissione standard).
Prezzo 200,00 €
- **Copie cartacee del certificato:** Il prezzo si intende per ogni copia del certificato stampato direttamente da DNV.
Prezzo 50,00 €
- **Accreditamenti supplementari:** Il certificato di conformità standard viene emesso sotto l'accreditamento indicato. A fronte di specifiche esigenze è possibile richiedere l'emissione del certificato anche sotto altri accreditamenti in possesso di DNV.
Prezzo su richiesta del cliente
- **Traduzione del certificato in altre lingue:** Il certificato di conformità standard viene emesso in italiano e in inglese. È possibile richiedere una copia aggiuntiva del certificato con traduzione in altre lingue (il prezzo si intende per ogni certificato aggiuntivo).
Prezzo 200,00 €
- **Inserimento logo aziendale:** E' possibile inserire il Vs. logo aziendale all'interno del certificato di conformità (Il prezzo si intende per ogni certificato aggiuntivo).
Prezzo 50,00 €.

Il cliente può accedere gratuitamente, per la durata del servizio, ai seguenti strumenti digitali che DNV ha sviluppato per aggiungere valore alla certificazione dei nostri clienti:

- LUMINA™, applicazione di *business intelligence* e *benchmarking* per i Sistemi di Gestione. Potrete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web: www.dnv.com/assurance/lumina.
- BOOST MY AUDIT™, strumento web che guida il processo di *auditing interno* che include checklist complete per aiutare le aziende a prepararsi di audit esterni da parte di terzi. Maggiori informazioni sul nostro sito web: https://www.dnv.com/assurance/digital-services/boost_my_audit.html

SEZIONE III - TERMINI E CONDIZIONI

1. Obblighi generali

- 1.1. Le attività saranno eseguite come descritto nella sezione "Scopo delle attività" (le "attività") in conformità alle disposizioni del presente Contratto, a qualsiasi norma e standard di accreditamento, alla legislazione applicabile e a tutti i regolamenti approvati da un organismo di controllo che disciplina le attività in oggetto..
- 1.2. DNV nominerà, a sua esclusiva discrezione, personale qualificato DNV per l'esecuzione dell'attività. Salvo quanto diversamente concordato, in qualsiasi momento e senza costi e rischi aggiuntivi per il Cliente, per l'attività potrà essere incaricato personale sostitutivo, a condizione che il personale sostitutivo sia adeguatamente qualificato.
- 1.3. L'esecuzione dell'attività di cui al presente Contratto potrà essere subappaltata a qualsiasi Società Collegata a DNV o a qualsiasi appaltatore indipendente debitamente qualificato. Tale subappalto non esonererà DNV dai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.
- 1.4. DNV ha il diritto di trasferire e cedere tutti o parte dei propri diritti e obblighi di cui al presente Contratto a DNV Business Assurance Group AS o a qualsiasi sua controllata. DNV potrà, per proprio conto, ampliare il team di valutazione con uno o più osservatori per scopi quali la formazione, le valutazioni tra pari e la supervisione dell'Autorità Notificante e/o dell'Organismo di Accreditemento. In ogni caso, il Cliente sarà informato in anticipo per iscritto, ove consentito o possibile.
- 1.5. Il Cliente garantisce che fornirà a DNV, in modo tempestivo, tutte le informazioni relative alla sua storia di certificazione che DNV è obbligata a fornire all'organismo di accreditamento o di regolamentazione applicabile e che acconsente a che DNV condivida tali informazioni con l'organismo di accreditamento o di regolamentazione applicabile. Il Cliente indennizzerà DNV per qualsiasi perdita o danno subito in conseguenza della violazione della presente Clausola 1.5 da parte dei Clienti.
- 1.6. Il Cliente garantisce di avere i diritti necessari per fornire tutti i dati, la documentazione e le informazioni pertinenti, accurati e completi, richiesti per l'esecuzione dell'attività, incluse, se pertinenti, le prove tramite terzi. Salvo non sia esplicitamente concordato, nell'ambito dell'Attività, l'obbligo di DNV di individuare discrepanze, errori, incoerenze od omissioni nelle informazioni fornite dal Cliente, il Cliente è responsabile, sotto tutti gli aspetti, delle informazioni che fornisce e DNV ha il diritto di fare affidamento sulla accuratezza e completezza di tali informazioni nell'esecuzione dell'attività. Il Cliente accetta che l'obbligo di fornire e aggiornare le informazioni è su base continuativa e permane per tutta la durata della validità dei Servizi da Fornire resi ai sensi del Contratto. Qualora DNV riceva un reclamo o una richiesta di informazioni che, secondo DNV, richiede un'indagine, il Cliente dovrà fornire tutte le informazioni che DNV dovesse ragionevolmente richiedere per indagare sulla questione. Tutta la documentazione tecnica, le informazioni, i dati, i rapporti e le informazioni fornite ai fini dell'attività saranno in inglese, salvo diverso accordo precedente con DNV. Tutto il personale del Cliente cui saranno rivolte domande o che dovrà fornire informazioni in relazione all'attività, dovrà parlare in inglese o un'altra lingua locale concordata in anticipo con DNV.
- 1.7. Il Cliente fornirà tempestivamente a DNV tutti gli accessi richiesti ai siti e agli impianti del Cliente e, ove necessario, dovrà ottenere il consenso per accedere ai siti di terzi come concordato in anticipo o secondo un calendario stabilito dallo schema o dallo standard applicabile. In caso di ritardo nell'accesso a un sito non imputabile a DNV, DNV non sarà ritenuta responsabile di alcun ritardo successivo nell'esecuzione dell'attività. Il Cliente potrà riprogrammare la data di visita di un sito senza alcun addebito, con un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni, a condizione che le regole dello schema o dello standard pertinente consentano tale ritardo. Qualora il Cliente annulli una visita al sito con meno di trenta (30) giorni di preavviso, DNV addebiterà l'intera somma per la visita originariamente prevista.
- 1.8. DNV si riserva il diritto di effettuare visite senza preavviso ai siti e agli impianti del Cliente o ai siti e agli impianti del subappaltatore critico del Cliente o dei fornitori cruciali, se ragionevolmente richiesto per assicurare la conformità del Cliente allo schema o allo standard pertinente. DNV avrà il diritto di addebitare tali servizi al Cliente secondo la tariffa oraria concordata applicabile. Qualora a DNV non sia consentito l'accesso necessario a un sito o a un impianto, DNV si riserva il diritto di sospendere o ritirare il Certificato in conformità all'articolo 4 che segue.
- 1.9. Il Cliente adotterà tutte le misure necessarie per garantire che gli obblighi di cui al presente articolo 1, *Obblighi generali*, si applichino anche nei confronti dei fornitori e dei subappaltatori del Cliente, nella misura necessaria all'esecuzione dell'attività.
- 1.10. Nel processo di proposizione del servizio, DNV potrà usare agenti o procuratori noti al cliente. Tale relazione non implicherà alcun tipo di vantaggio nell'ottenimento della certificazione

2. Fatturazione e termini di pagamento

- 2.1. I prezzi indicati non includono tasse, imposte e tributi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'IVA e altre imposte sulla vendita. Il Cliente pagherà integralmente tutte le somme dovute ai sensi del Contratto, senza deduzioni o trattenute, fatto salvo quanto previsto dalla legge, e il Cliente non avrà diritto ad alcuna compensazione nei confronti di DNV per giustificare il mancato pagamento di alcun importo.
- 2.2. DNV fatturerà al Cliente al termine del lavoro o su base parziale/periodica come altrimenti concordato per iscritto e il Cliente deve assicurarsi che il pagamento sia effettuato per intero sotto forma di fondi disponibili e immediatamente liberi sul conto bancario designato da DNV entro 30 giorni data fattura. DNV avrà il diritto di addebitare interessi di mora su eventuali importi scaduti in base alla legge applicabile al presente Contratto, o il 10% annuo pro rata, a seconda di quale sia il maggiore.
- 2.3. E' responsabilità del Cliente fornire a DNV le procedure e i dettagli di fatturazione corretti e aggiornati, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il nome della società, l'indirizzo, il referente e l'eventuale numero dell'Ordine di Acquisto. In caso contrario, qualora ciò comportasse un ritardo nel pagamento, entro 30 giorni data fattura, DNV avrà diritto di addebitare interessi di mora su eventuali importi scaduti secondo la legge applicabile al presente Contratto, o il 10% annuo pro rata, a seconda di quale sia il maggiore.
- 2.4. Se le procedure interne del Cliente prevedono l'emissione di un Ordine di Acquisto prima del pagamento, il Cliente dovrà informare DNV al momento della firma del presente Contratto ed emettere un Ordine di Acquisto prima della data in cui DNV ha il diritto di emettere fattura. In assenza dell'Ordine, DNV avrà comunque diritto all'emissione della fattura in base alla Clausola 2.2 o alla Clausola 2.5 e ciò comporterà da parte del Cliente l'obbligo di pagamento sotto forma di fondi disponibili e immediatamente liberi

dell'intera somma dovuta sul conto bancario designato da DNV, entro 30 giorni data fattura emessa da DNV. In caso contrario, DNV avrà il diritto di addebitare interessi di mora come sopra indicato.

- 2.5. Se previsto nella proposta o definito per iscritto, DNV potrà chiedere che una parte del valore totale del contratto sia pagata prima dell'inizio delle attività. Il Cliente dovrà pagare la somma dovuta sotto forma di fondi disponibili e immediatamente liberi sul conto bancario designato da DNV entro 30 giorni data fattura. DNV fatturerà il resto del valore delle attività su base parziale/periodica tenendo conto delle attività effettivamente svolte e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni data fattura.
- 2.6. DNV avrà il diritto di aumentare le proprie tariffe e i propri prezzi per adeguarli all'inflazione fino ad un massimo del tasso d'inflazione dell'indice dei prezzi al consumo in corso nell'ordinamento specificato nella clausola 14.1 che segue o al 5%, a seconda di quale di tali importi sia il maggiore. Tale modifica dei prezzi potrà essere applicata da DNV una volta all'anno.
- 2.7. DNV potrà aumentare le proprie tariffe in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Cliente. Il Cliente, che intenda opporsi all'aumento, dovrà comunicare tale circostanza a DNV entro 30 giorni data fattura, altrimenti si riterrà che abbia accettato tale aumento delle tariffe.
- 2.8. DNV si riserva il diritto di fatturare ore extra alla tariffa concordata nella proposta o indicata nella sezione Dati finanziari di cui sopra, nel caso in cui non siano state comunicate informazioni rilevanti o se vi sia un motivo giustificato per iscritto incluso ma non limitato a (i) attività che derivano da non conformità; e (ii) ulteriori servizi di audit o valutazione che si rendessero necessari in caso di revisioni dei regolamenti o interpretazioni di qualsiasi schema o norma applicabile.
- 2.9. Qualora il Cliente richieda l'esecuzione dell'attività al di fuori del normale orario di lavoro, DNV potrà addebitare un sovrapprezzo in aggiunta alle tariffe previste, che sarà concordato con il Cliente al momento della richiesta.
- 2.10. Nel caso in cui il Cliente non richieda alcuna attività ai sensi del presente Contratto per un periodo di dodici (12) mesi dalla firma dello stesso, per qualsiasi motivo non imputabile a DNV, il Contratto si risolverà e il Cliente dovrà presentare una nuova richiesta d'offerta, che potrà basarsi sull'adeguamento annuale delle tariffe come previsto dalla Clausola 2.6.

3. Varianti

- 3.1. Il Cliente potrà chiedere per iscritto a DNV di eseguire ulteriori attività ragionevolmente simili a quelle previste dal presente Contratto (una "Variante").
- 3.2. Qualora il Cliente chieda una Variante, o qualora DNV ritenga che un'istruzione fornita dal Cliente costituisca una Variante, DNV dovrà fornire un riepilogo della Variante, incluso l'impatto sulla tempistica e sul corrispettivo a seguito di tale Variante nel modulo Sezione II dell'Ordine di Lavoro. Salvo che il Cliente non si opponga alla Sezione II Ordine di Lavoro entro cinque (5) giorni lavorativi, la Variante sarà considerata accettata dal Cliente come parte integrante del presente Contratto. Qualora il Cliente si opponga alla Variante, le parti discuteranno l'impatto della Variante sulla tempistica e sul corrispettivo e concorderanno una modifica dell'Ordine di Lavoro.
- 3.3. Nessuna Variante sarà realizzata prima che sia stato accettato un Ordine di Lavoro che stabilisca l'entità, il corrispettivo e la tempistica rivista.

4. Emissione e mantenimento del Certificato

- 4.1. Nel presente Contratto, "Certificato" indica il documento finale rilasciato da DNV per lo schema o lo standard oggetto dell'Attività.
- 4.2. Al termine del processo di certificazione, DNV rilascerà a sua discrezione un Certificato al Cliente, a condizione che DNV rilevi la conformità allo schema o standard di certificazione applicabile e che il pagamento da parte del Cliente sia effettuato in conformità al presente Contratto. DNV potrà rendere di pubblico dominio o, se richiesto dalle norme in vigore, fornire agli Organismi di Accredimento una copia di tutti i Certificati dalla stessa emessi unitamente al nome del Cliente e alla storia della certificazione.
- 4.3. Subordinatamente al pagamento da parte del Cliente in conformità al presente Contratto, il Cliente avrà il diritto di utilizzare il Certificato valido e i marchi di certificazione secondo le dimensioni e il design standard forniti da DNV per gli scopi per i quali tali certificati sono di norma destinati e utilizzati, anche su lettere, documenti e altro materiale promozionale, in conformità ai requisiti dello schema o standard pertinente e al presente Contratto.
- 4.4. Il Certificato deve essere reso disponibile a terzi in modo ben leggibile. Il Cliente non potrà modificare o alterare il Certificato in alcun modo, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la traduzione dello stesso. Il Cliente potrà chiedere una modifica dei dati del Certificato e a condizione che, secondo il ragionevole giudizio di DNV, tale modifica non muti la validità del Certificato, DNV emetterà un Certificato aggiornato alle stesse condizioni e per lo stesso periodo di validità, a fronte del pagamento di una commissione amministrativa che DNV stabilirà di volta in volta.
- 4.5. In caso di (i) riferimento errato allo stato di certificazione o (ii) uso fuorviante di documenti o marchi di certificazione, o (iii) altra violazione dei requisiti applicabili per il mantenimento e l'utilizzo dei Certificati e del marchio di certificazione, DNV potrà decidere a sua discrezione di intraprendere azioni correttive, inclusa la sospensione o il ritiro del Certificato e la pubblicazione della violazione. Il Cliente dovrà immediatamente porre in essere tali azioni correttive.
- 4.6. Il Cliente deve sottoporsi a tutti gli audit e a tutte le visite programmate. Il Cliente deve comunicare a DNV, senza ritardo ingiustificato e preferibilmente prima dell'esecuzione della modifica, tutte le modifiche che riguardino le proprie attività e i propri sistemi di gestione (in particolare le modifiche dell'organizzazione, della proprietà, dei nuovi prodotti e servizi, dell'ubicazione, del numero di dipendenti, degli incidenti rilevanti o delle controversie con gli *stakeholder*, ecc.) che possano ragionevolmente incidere sul Certificato. Sulla base di quanto precede, e a condizione che il Cliente voglia mantenere il Certificato, DNV potrà chiedere l'esecuzione di audit non programmati.
- 4.7. Il Cliente dovrà intraprendere le azioni necessarie in base alle non conformità, osservazioni, opportunità di miglioramento e azioni rilevanti segnalati da DNV entro novanta (90) giorni dal rilascio, salvo non sia concordato o sia richiesto un altro termine da uno standard o schema pertinente. Qualora il termine concordato per intraprendere le azioni necessarie non venisse rispettato, DNV avrà il diritto di ritirare o sospendere il Certificato.
- 4.8. Salvo non sia esplicitamente concordato nell'Oggetto dell'Attività, e indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei requisiti degli schemi o standard di certificazione pertinenti, il presente Contratto non implica alcun obbligo o dovere

DNV

a carico di DNV di informare il Cliente sugli sviluppi dei requisiti di certificazione applicabili o delle norme di settore che hanno luogo dopo il rilascio del Certificato. Inoltre, il Cliente riconosce e accetta che DNV non fornisce attività di consulenza, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la consulenza legale, fiscale o professionale in quanto non rientra nell'ambito e nell'oggetto del presente Contratto.

- 4.9. DNV potrà, a sua discrezione, sospendere o ritirare con effetto immediato qualsiasi Certificato emesso, qualora a suo insindacabile giudizio i requisiti stabiliti nel presente articolo 4 non siano più soddisfatti, o nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento in conformità con il presente Contratto. In particolare, qualora il Cliente non comunichi le modifiche in conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 4.6, DNV potrà sospendere il Certificato con effetto immediato.
- 4.10. Qualora il presente Contratto venga risolto da una delle parti ai sensi dell'articolo 7, *Risoluzione*, DNV ritirerà il Certificato con effetto dalla data di efficacia della risoluzione, ove richiesto dallo schema o standard pertinente.
- 4.11. Qualora il Certificato venga sospeso o ritirato, il Cliente non potrà utilizzare o fare riferimento al Certificato. In caso di ritiro, il Certificato originale dovrà essere restituito a DNV entro quattordici (14) giorni dalla data del ritiro. Il Cliente potrà impugnare la decisione di DNV di non emettere, sospendere o ritirare il Certificato in conformità con i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione o di accreditamento applicabile.

5. Proprietà intellettuale

- 5.1. Ai fini del presente Contratto, ciascuna parte rimane l'unica titolare di ogni proprietà intellettuale e dei relativi diritti esistenti ad essa appartenenti prima della data del presente Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, protocolli e modelli di certificati, rapporti e *checklist*. DNV ha il diritto di utilizzare, ai fini delle proprie attività di certificazione, il *know-how* acquisito durante l'esecuzione dell'attività. Inoltre, DNV avrà il diritto di utilizzare le informazioni ricevute o generate ai sensi del presente Contratto in forma aggregata, ai fini delle proprie attività di certificazione.
- 5.2. DNV detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale sui *report* e sui certificati rilasciati al Cliente ai sensi del presente Contratto (i Servizi da fornire), incluso il diritto d'autore. Il Cliente detiene una licenza limitata, non trasferibile, globale ed esente da *royalty* per l'utilizzo del Certificato valido in conformità ai requisiti applicabili, e una licenza globale ed esente da *royalty* per l'utilizzo dei *report* per i propri fini interni. I *report* non potranno essere divulgate a terzi senza il previo consenso scritto di DNV.
- 5.3. Il Cliente garantisce di possedere tutti i diritti necessari per fornire la documentazione e le informazioni a DNV ai fini della certificazione.
- 5.4. Il Cliente renderà disponibili i *deliverables* o parti di essi a terzi senza alterarne il contenuto, il contesto o la lingua originale.

6. Riservatezza

- 6.1. Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni che riceve dall'altra parte nel corso della durata del Contratto che, di per sé o per circostanze ragionevoli, sono considerate riservate per la parte divulgatrice. La parte ricevente tratterà tali informazioni ricevute con ragionevole cura e diligenza, non diffondendole o rivelandole a terzi senza il previo consenso scritto della parte divulgatrice, a condizione tuttavia che DNV possa condividere tali informazioni con i suoi dirigenti, dipendenti, controllate, collegate o subappaltatori che sono soggetti a obblighi di riservatezza che riflettono i principi del presente documento.
- 6.2. Gli obblighi di cui sopra non si applicheranno laddove le informazioni debbano essere divulgate a qualsiasi organismo di accreditamento pertinente o al proprietario dello schema di certificazione, a qualsiasi tribunale competente, agenzia governativa o altra autorità pubblica in conformità con la legge applicabile, provvedimento giudiziario o altra regolamentazione pubblica. Inoltre, ciascuna parte sarà libera di divulgare qualsiasi informazione nella misura in cui essa (i) era nota al destinatario prima che l'informazione venisse divulgata dall'altra parte, (ii) diventi nota al destinatario tramite una terza parte senza alcun obbligo di riservatezza nei confronti della parte divulgatrice; o (iii) è o diventa generalmente di pubblico dominio senza alcuna azione od omissione da parte del destinatario.
- 6.3. Fermo restando quanto sopra, DNV avrà il diritto di (i) utilizzare per scopi statistici e analitici qualsiasi informazione generata nel corso dell'Attività, a condizione che tale informazione sia mantenuta riservata o sia pubblicata solo in forma aggregata e anonima; (ii) fare riferimento al Cliente nel marketing di DNV; (iii) ampliare il team di audit con terze parti nella misura in cui ciò sia richiesto dallo schema applicabile o come stabilito altrimenti nel presente Contratto; e (iv) divulgare informazioni riservate alle Collegate DNV ai fini della fornitura o del *follow-up* dell'Attività.
- 6.4. Gli obblighi di cui alla presente sezione sopravvivranno al completamento dell'Attività o alla risoluzione del presente Contratto e rimarranno in vigore fino a quando le informazioni pertinenti saranno riservate.

7. Risoluzione

- 7.1. Ciascuna parte può risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte nelle seguenti circostanze:
 - 7.1.1. se l'altra parte viola in misura sostanziale il presente Contratto e non riesce a porvi rimedio entro quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta dell'altra parte;
 - 7.1.2. per propria scelta dopo aver notificato all'altra parte un avviso scritto sessanta (60) giorni prima della risoluzione;
 - 7.1.3. se il sistema o i sistemi di gestione oggetto del riesame della valutazione di conformità non soddisfano i requisiti essenziali o lo standard o lo schema pertinenti; o
 - 7.1.4. se il Cliente ripetutamente non fornisce la documentazione richiesta da DNV entro i termini concordati.
- 7.2. (*Clausola risolutiva espressa*) Fatta salva la clausola 7.1.1 di cui sopra, DNV ha il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta, nei casi in cui il Cliente sia inadempiente rispetto a uno o più obblighi fra quelli di cui alle clausole 1.5, 1.6, 1.7, 2.1 e 2.3 (per quanto riguarda l'obbligo di pagamento integrale e puntuale), 4.5, 4.6, 4.7, 5.3, 9.2, 9.3, 9.5, 12.2 e 12.4 del presente Contratto.



- 7.3. Qualora il Cliente risolva il presente Contratto ai sensi degli articoli 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, o 7.1.4, DNV avrà diritto al corrispettivo completo dell'Attività eseguita prima della risoluzione e al rimborso di tutti i costi documentati non recuperabili. Il Cliente avrà diritto alla restituzione degli importi per l'Attività pagata in anticipo ma non eseguita alla data di risoluzione del Contratto.
- 7.4. In caso di risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo, DNV potrà, a propria esclusiva discrezione, ritirare e sospendere qualsiasi certificato che rimarrà valido dopo la data di risoluzione o eseguire le attività di audit ragionevoli in conformità con lo schema pertinente che sono necessarie per garantire il mantenimento della validità di un certificato esistente alla tariffa oraria concordata nel presente Contratto e in conformità con i termini e le condizioni standard di DNV per la certificazione dei prodotti, fatti salvi i diritti di DNV al risarcimento dei danni.
8. Reclami e ricorsi
- 8.1. Il Cliente deve acquisire familiarità con qualsiasi risultato dell'Attività (*Deliverable*) emesso da DNV entro un termine ragionevole dopo la consegna o l'avviso di completamento dell'Attività. Qualsiasi errore o difetto documentato nell'Attività dovrà essere corretto da DNV entro un periodo di tempo ragionevole, a spese esclusivamente di DNV, a condizione che tale errore o difetto non sia imputabile al Cliente, alle sue collegate o ai suoi subappaltatori e a condizione che il Cliente comunichi a DNV qualsiasi errore o vizio alla prima delle seguenti date: (a) sessanta (60) giorni dopo che il Cliente sia venuto a conoscenza di tali errori o vizi o (b) entro dodici (12) mesi dall'emissione del *Deliverable*.
- 8.2. Qualora il Cliente intenda presentare un reclamo o impugnare una decisione adottata da DNV, esso dovrà farlo per iscritto entro ventuno (21) giorni dal ricevimento della decisione o del documento da parte di DNV. Una volta ricevuto il reclamo, DNV dovrà tempestivamente informare il Cliente della procedura in corso, secondo i requisiti dello schema applicabile. Fino a quando non verrà adottata una decisione definitiva, rimarrà in vigore la decisione iniziale di DNV.
9. Salute, sicurezza e ambiente (SSA)
- 9.1. Entrambe le parti adatteranno standard ragionevoli per promuovere la salute, la sicurezza e ambienti di lavoro sani per il loro rispettivo personale e per le sedi di lavoro.
- 9.2. Il Cliente dovrà informare DNV senza ritardo ingiustificato di (i) qualsiasi rischio effettivo o potenziale in materia di SSA di cui il Cliente sia a conoscenza e che sia ragionevolmente rilevante per l'esecuzione del Lavoro, e (ii) qualsiasi misura implementata o pianificata dal Cliente contro tali rischi che il Cliente chieda al personale di DNV di rispettare. Inoltre, se pertinente, le parti si impegnano a redigere un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le possibili interferenze (es. DUVRI) in conformità alla legge applicabile e a valutare i costi da sostenere per eliminare o mitigare i rischi di salute e sicurezza che ne derivano.
- 9.3. Ogni qual volta l'esecuzione dell'Attività da parte di DNV comporti visite o lavori in impianti o siti controllati dal Cliente, il Cliente è responsabile dell'adeguatezza, della stabilità, della sicurezza e della conformità legale dell'ambiente di lavoro, incluse le misure ragionevoli per ridurre o controllare i rischi pertinenti. Ogni qual volta il personale di DNV sia presente negli impianti o nei siti del Cliente, si atterrà alle istruzioni HSE del Cliente fornite ai sensi della presente clausola 9.3. Il personale di DNV, inclusi i suoi subappaltatori, possono rifiutarsi di svolgere qualsiasi attività, o di visitare qualsiasi area o sito, se ritengono, a loro esclusiva discrezione, che i rischi rilevanti siano inaccettabili o non adeguatamente affrontati, contenuti o altrimenti mitigati. Qualsiasi decisione di questo tipo sospenderà gli obblighi di entrambe le parti, escluso l'obbligo del Cliente di pagare l'Attività eseguita, senza alcuna responsabilità o penalità fino a quando le parti non avranno convenuto come procedere.
- 9.4. DNV effettuerà continue valutazioni del rischio sulle condizioni di salute e di sicurezza dei luoghi in cui le risorse DNV svolgeranno l'Attività e DNV si riserva il diritto di impedire qualsiasi visita in loco in qualsiasi momento, qualora venga stabilito che una visita in loco implicherebbe una violazione di leggi, norme, raccomandazioni governative, codici o regolamentazioni ad essi analoghe o qualora DNV ritenga che il suo personale sarebbe soggetto a un rischio o pericolo inaccettabile. In tali circostanze, DNV potrà, a sua discrezione (i) fornire un'opzione di servizio da remoto; (ii) posticipare il servizio fino a quando la trasferta non sia considerata sicura; o (iii) modificare l'oggetto e il costo della proposta accettata per escludere la visita al sito. DNV non sarà soggetta a nessun tipo di penalità, conseguenza o effetto a seguito della mancata esecuzione di qualsiasi servizio o di parte di esso derivante dalle disposizioni della presente Condizione Speciale.
- 9.5. Le parti dovranno esercitare le rispettive attività commerciali in modo equo, etico e legale, in conformità con i codici di condotta generalmente accettati (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il codice di condotta di DNV), evitando qualsiasi attività inaccettabile, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accettazione o l'acquiescenza all'estorsione, alla corruzione, all'utilizzo di lavoro minorile, alla violazione di diritti umani o all'imposizione di condizioni di lavoro irragionevoli.
10. Limitazione di responsabilità
- 10.1. DNV non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente per perdite consequenziali o indirette del Cliente o delle sue collegate derivanti dal presente Contratto o con riferimento allo stesso, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione o perdita di utilizzo, affari, contratti o entrate, perdita di avviamento, lucro cessante o perdita di profitto anticipato, calo di produzione, sprechi a livello di spese generali, costo di attrezzature sostitutive, costi di richiamo, costi di fermo macchina, responsabilità da prodotto, o altre perdite indirette speciali, punitive o altre forme di perdite indirette, in qualunque modo esse si verifichino, a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale (compresa la negligenza), nonché per responsabilità oggettiva o ad altro titolo.
- 10.2. Salvo in caso di frode, dichiarazione fraudolenta, colpa grave, dolo o altre circostanze analoghe per le quali una parte non possa limitare legalmente la propria responsabilità ai sensi della legge applicabile al presente Contratto, la responsabilità cumulativa massima di DNV e, nella misura in cui sia coinvolto, del Gruppo DNV derivante dal presente Contratto o con riferimento allo stesso, sia essa dovuta a responsabilità contrattuale o extracontrattuale (inclusa la negligenza), a responsabilità oggettiva o ad altro titolo, sarà limitata all'importo minore tra (i) una somma pari a cinque volte il corrispettivo annuale versato ai sensi del presente Contratto, o (ii) USD\$ 500.000 (cinquecentomila dollari statunitensi).
- 10.3. Il Cliente indennizzerà e terrà indenne qualsiasi organismo di accreditamento o titolare dello schema e li tutelerà, difenderà e indennizzerà, per qualsiasi reclamo, responsabilità, richiesta, azione, sentenza, procedimento, costo, danno e spesa (inclusi gli onorari dei consulenti legali) in relazione ai servizi forniti da DNV.

- 10.4. Tutti i reclami derivanti dal presente Contratto o con riferimento allo stesso nei confronti del Gruppo DNV devono essere notificati per iscritto a DNV senza ritardo ingiustificato. Gli eventuali reclami basati sulla violazione del presente Contratto saranno comunicati al più tardi entro tre (3) mesi dalla data in cui il Cliente è venuto o avrebbe dovuto venire a conoscenza di tale reclamo.

11. Forza maggiore e restrizioni al commercio

- 11.1. Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente rispetto al presente Contratto, o responsabile per qualsiasi inadempimento o ritardo nell'esecuzione dello stesso qualora la causa di tale inadempimento o ritardo sia attribuibile a eventi al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, conflitti armati, attacchi terroristici, virus o altri attacchi informatici, guerra civile, rivolte, rischi tossici, pandemie, epidemie, disastri naturali, condizioni meteorologiche estreme, incendi, esplosioni, interruzioni di servizi, controversie di lavoro, guasti alle infrastrutture, ritardi nei trasporti, o qualsiasi restrizione pubblica a seguito di uno degli incidenti che precedono, o qualsiasi altro evento di forza maggiore ("Forza Maggiore").
- 11.2. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore, la parte interessata comunicherà all'altra parte i dettagli del relativo evento, senza ritardo ingiustificato. Ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato qualora il caso di Forza Maggiore si protragga per più di trenta (30) giorni o comunque impedisca definitivamente l'adempimento del presente Contratto.
- 11.3. DNV potrà risolvere il presente Contratto, mediante preavviso scritto di trenta (30) giorni al Cliente, senza alcuna responsabilità o penalità, nel caso in cui DNV, la sua capogruppo o le controllate o collegate della sua capogruppo siano soggetti a sanzioni o penalità da parte di un governo, delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o di organizzazioni ad essi analoghe correlate al servizio svolto ai sensi del presente Contratto o qualora l'attività sia considerata illegale o in conflitto con la legge applicabile per DNV, il suo subappaltatore e/o le società capogruppo del suo subappaltatore.

12. Termini e condizioni di audit da remoto

- 12.1. Al fine di eseguire l'attività da remoto ("attività da Remoto"), il personale DNV contatterà i referenti del Cliente nominati in base ai dettagli di contatto concordati tra le parti e fornirà istruzioni al referente del sito, delle attrezzature, dei documenti o delle strutture pertinenti del Cliente. Esse includeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istruzioni su ciò che dovrà essere mostrato all'auditor di DNV attraverso immagini e/o video, a seconda dei casi, di volta in volta, il Cliente dovrà fornire tutte le immagini fotografiche e/o i video ritenuti necessari da DNV per l'esecuzione delle attività da Remoto. Inoltre, il Cliente garantisce che, laddove richiesto da un organismo di accreditamento, assicurerà che tutti i siti e/o la documentazione che rientrano nell'oggetto dell'audit possano essere visualizzati tramite un servizio di *streaming* dal vivo con visibilità e chiarezza sufficienti a soddisfare l'auditor da remoto.
- 12.2. Il Cliente fornirà le immagini fotografiche e/o i video a DNV tramite un metodo di consegna concordato. Il Cliente garantisce di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione di qualsiasi Virus o Vulnerabilità che colpisca i sistemi informatici o l'infrastruttura di DNV. Nel presente documento, per "Virus" si intende un oggetto o un dispositivo (incluso qualsiasi *software*, codice, *file* o programma) che può impedire, compromettere o condizionare negativamente il funzionamento di qualsiasi *software*, *hardware* o rete di computer, qualsiasi servizio, apparecchiatura o rete di telecomunicazione o qualsiasi altro servizio o dispositivo; impedire, compromettere o condizionare negativamente l'accesso o il funzionamento di qualsiasi programma o dato, inclusa l'affidabilità di qualsiasi programma o dato (riorganizzando, alterando o cancellando il programma o i dati in tutto o in parte o in altro modo); o condizionare negativamente l'esperienza dell'utente, inclusi *worm*, *Trojan horse*, virus e altri elementi o dispositivi analoghi. "Vulnerabilità" indica una debolezza nella logica computazionale (ad esempio, il codice) presente nei componenti *software* e *hardware* che, se sfruttata, si traduce in un impatto negativo sulla riservatezza, integrità o disponibilità.
- 12.3. Ciascuna parte assicurerà che tutti i sistemi necessari per la fornitura delle attività da Remoto siano impostati con comunicazione criptata garantendo di disporre delle capacità per eseguire le attività da Remoto. Le parti non garantiscono che il funzionamento delle attività da Remoto sarà ininterrotto o senza problemi; tuttavia, nel caso in cui l'accesso visivo o la documentazione siano impediti da un guasto tecnologico, DNV potrà, a sua esclusiva discrezione e subordinatamente a una revisione della tempistica e dei corrispettivi concordata tra le parti come Variante al presente Contratto, (i) stabilire una data diversa per ripetere l'attività, o (ii) inviare personale DNV per verificare in presenza il sito, le attrezzature o gli impianti. Il cliente riconosce che quanto sopra sarà il solo rimedio in caso di ritardo.
- 12.4. Il Cliente metterà a disposizione personale adeguatamente qualificato, con le competenze necessarie identificate da DNV e in grado di partecipare e assistere all'esecuzione delle attività da Remoto da parte di DNV, che sia presente durante le Attività da Remoto.
- 12.5. DNV non sarà responsabile nel caso in cui non possa eseguire le attività da Remoto in conseguenza del fatto che il Cliente non ha fornito l'accesso o l'assistenza come richiesto nella presente clausola 12. DNV avrà il diritto di interrompere le attività da Remoto nei casi in cui sia ritenuto impossibile eseguire le Attività da Remoto a causa della mancanza di competenza o della piena cooperazione delle risorse in loco del Cliente, a causa della qualità delle immagini fotografiche e/o dei video forniti dal Cliente o della mancata fornitura di un servizio di *streaming* dal vivo, qualora ciò costituisca un requisito di accreditamento. Il Cliente dovrà indennizzare e manlevare DNV e il Gruppo DNV da e contro tutti i reclami, danni, perdite e spese derivanti da o in relazione alla violazione della presente sezione da parte del Cliente. DNV avrà il diritto di fatturare i costi relativi sia alle attività da Remoto interrotte sia ai nuovi attività che potrebbero essere richieste. Il Cliente sosterrà i propri costi in relazione a tali attività da Remoto interrotte.
- 12.6. Il Cliente sarà l'unico responsabile del back-up giornaliero e di altre forme di protezione dei suoi dati e del suo *software* contro perdite, danni o danneggiamento durante l'esecuzione delle attività da Remoto.

13. Dati personali

- 13.1. Ciascuna parte ha la responsabilità di garantire che tratterà i dati personali solo in conformità alla legge sulla privacy applicabile. L'Informativa sulla Privacy di DNV può essere scaricata dal sito www.dnv.com e sarà parte integrante del presente Contratto, ove applicabile.
- 13.2. Il Cliente dovrà comunicare a DNV per iscritto e in anticipo se le informazioni fornite o messe a disposizione di DNV per l'esecuzione dei Servizi da parte di DNV contengono dati personali, assicurandosi che tali dati siano stati raccolti in conformità con la legge sulla privacy applicabile. Questo obbligo di notifica non si applicherà tuttavia ai recapiti dei dipendenti o degli altri rappresentanti del Cliente forniti ai fini delle comunicazioni tra il Cliente e DNV.


DNV

13.3. Nella misura in cui l'esecuzione dei Servizi comporta il trattamento di dati personali da parte di DNV su incarico del Cliente, le parti stipuleranno un Accordo di Trattamento dei Dati.


14. Legge applicabile e foro competente

14.1. Il presente Contratto sarà esclusivamente disciplinato e interpretato in conformità con le leggi italiane senza tener conto dei principi in materia di conflitti di legge.

14.2. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o conseguente ad esso, che non possa essere risolta amichevolmente tramite negoziazione tra le parti, sarà di competenza esclusiva del foro di Monza.

Per conto di CORFILAC Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-casearia e dell'agroalimentare		Per conto di DNV	
Luogo:	Data:	Luogo: Vimercate (MB)	Data: 2024-07-26
Firma 		Firma 	
Nome:		Nome: Ettore Baglio	
Funzione:		Funzione: Sales Area Manager	

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, i seguenti articoli e clausole sono specificamente ed espressamente approvati e accettati: 1.2 (nomina e sostituzione del personale); 1.3 (subappalto), 1.4 (diritto di trasferimento e cessione); 1.5 e 1.6 (obbligo di indennizzare e manlevare DNV); 1.8 (visite e diritto di sospensione/ritiro); 2.1 (divieto di ritardare o rifiutare i pagamenti); 2.8 (sovrapprezzo); 3.1, 3.2 e 3.3 (varianti); 4 (emissione e mantenimento del Certificato, incluso l'obbligo di indennizzare e tenere indenne DNV ai sensi del 4.5); 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 (risoluzione e clausola risolutiva espressa); 8 (reclami e ricorsi); 10.1, 10.2 e 10.4 (limitazioni di responsabilità); 10.3 (obbligo di indennizzare e manlevare DNV); 11 (forza maggiore e restrizioni al commercio); 12.3 (rimedio unico e rinuncia); 12.5 (obbligo di indennizzare e manlevare); 12.6 (responsabilità unica); 14 (legge applicabile e foro competente)

Per conto di CORFILAC Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-casearia e dell'agroalimentare		Per conto di DNV	
Luogo:	Data:	Luogo: Vimercate (MB)	Data: 2024-07-26
Firma 		Firma 	
Nome:		Nome: Ettore Baglio	
Funzione:		Funzione: Sales Area Manager	